



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Autorità nazionale - UAMA
il Direttore

MAECI UAMA 050 P 13069

Roma, 11 MAGGIO 2021

Posizione:

--	--	--	--	--	--	--

Oggetto: L.185/90 e ss. mm. Comunicazione in materia di controlli. Seguiti della Comunicazione del 24 ottobre 2019 n. 25832.

Nota indirizzata a:

Gli operatori iscritti al Registro Nazionale delle Imprese del settore dei materiali d'armamento

e p.c.:

AIAD
Via Nazionale, 54
00184 Roma

ANPAM
Viale dell'Astronomia, 30
00144 Roma

Ad integrazione della comunicazione indicata in oggetto e tenuto conto della necessità di dirimere dubbi interpretativi in materia di controlli, si forniscono indicazioni in ordine alle seguenti tematiche:

Richiesta di proroga ex art. 20, comma 2, Legge 185/90 (modello "N")

Le imprese possono richiedere una proroga di 90 giorni per la presentazione della documentazione di arrivo a destino del materiale di armamento spedito, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2 della l. 185/90. A tal proposito, si evidenzia, che per poter procedere alla valutazione della richiesta di proroga, la stessa dovrà essere redatta utilizzando il modello "N" allegato alla comunicazione indicata in oggetto e dovrà pervenire a questa Autorità nazionale - UAMA entro il termine di 180 giorni dalla conclusione delle operazioni di spedizione o entro i 90 giorni dalle eventuali successive proroghe, unitamente alla copia del bonifico attestante il pagamento della relativa tariffa,

specificando nella causale gli estremi della richiesta di proroga. Allo scopo di rendere più snello il procedimento amministrativo, potrà essere accettata la richiesta di proroga pervenuta oltre la scadenza dei termini sopra indicati, purché il bonifico della tariffa sia stato effettuato entro i medesimi termini, (ovvero il bonifico dovrà pervenire entro il termine di 180 giorni dalla conclusione delle operazioni di spedizione o entro i 90 giorni dalle eventuali successive proroghe), e contenga l'indicazione della spedizione cui si riferisce tale richiesta.

Si evidenzia che il termine di 180 giorni viene calcolato dalla data della bolletta doganale a prescindere dall'effettiva spedizione dei materiali.

Richiesta di impossibilità ex art. 20, comma 3, Legge 185/90 (modello "O")

Le imprese possono dichiarare l'impossibilità, per giustificati motivi, di ottenere dalle autorità estere la documentazione di cui al comma 1, lettera b) dell'art.20. In merito, si evidenzia che le imprese dovranno preliminarmente mettere in atto tutte le procedure previste per ottenere la documentazione di arrivo a destino del materiale, richiedendo eventualmente a questa Autorità nazionale - UAMA le proroghe di 90 giorni di cui all'art. 20, comma 2. Qualora, fosse effettivamente verificata l'impossibilità di ottenere tale documentazione, le società potranno richiedere a questa Autorità nazionale - UAMA l'applicazione dell'art. 20, comma 3, evidenziando nell'istanza i diversi tentativi effettuati con la controparte estera per l'ottenimento della documentazione di arrivo a destino (copia dei solleciti formali, email ecc.). A tal proposito si rammenta che la richiesta di impossibilità è considerata dal legislatore un'ipotesi residuale rispetto alla produzione delle varie tipologie di documentazione previste dall'art. 20 comma 1 lett. b). Pertanto le società dovranno descrivere nell'istanza i "giustificati motivi" - come indicato dal comma 3 del succitato articolo - che hanno portato alla richiesta in questione. L'istanza dovrà pervenire a questa Autorità nazionale - UAMA, utilizzando il modello "O" allegato alla comunicazione indicata in oggetto, entro il termine di 180 giorni dalla conclusione delle operazioni di spedizione o entro i 90 giorni dalle eventuali successive proroghe, unitamente alla copia del bonifico attestante il pagamento della relativa tariffa e contenente nella causale gli estremi della richiesta di impossibilità. Si specifica inoltre, rispetto alla voce "fattura" presente nel succitato modello "O", che la stessa dovrà indicare la dichiarazione di avvenuto pagamento del materiale da parte dell'acquirente. In alternativa potranno essere prodotte le contabili bancarie attestanti il pagamento in questione. Allo scopo di rendere più snello il procedimento amministrativo, potrà essere dato seguito anche alle richieste di impossibilità pervenute oltre la scadenza dei termini indicati purché il bonifico della tariffa sia stato effettuato entro i medesimi termini (ovvero il bonifico dovrà pervenire entro il termine di 180 giorni dalla

conclusione delle operazioni di spedizione o entro i 90 giorni dalle eventuali successive proroghe), e contenga nella causale l'indicazione della spedizione cui si riferisce tale richiesta.

Validità dei documenti rilasciati da autorità straniere:

Legalizzazione dei documenti¹

Gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere, al fine di poter essere fatti valere in Italia, devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero. Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre essere tradotti in italiano. Solo in casi eccezionali potranno essere prodotti documenti direttamente in lingua inglese. Le traduzioni devono recare il timbro con la dicitura "per traduzione conforme". Nei Paesi ove è presente la figura giuridica del traduttore ufficiale, la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma viene poi legalizzata dall'ufficio consolare. Nei Paesi ove tale figura non è prevista dall'ordinamento locale occorrerà necessariamente fare ricorso alla certificazione di conformità apposta dall'ufficio consolare.

L'apostille

Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L'Aia del 5 ottobre 1961, relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la legalizzazione degli atti e dei documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita dalla c.d. "apostille". Pertanto, il documento rilasciato da un Paese aderente alla succitata Convenzione non necessita obbligatoriamente di legalizzazione ad opera della Rappresentanza consolare, ma può essere "apostillato" presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato, come indicato nell'atto di adesione alla Convenzione stessa. L'elenco aggiornato dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione de L'Aja e delle autorità competenti all'apposizione dell'apostille per ciascuno degli Stati, è disponibile sul sito web della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato: <http://www.hcch.net/>.

Paesi che hanno stipulato un accordo di mutua assistenza amministrativa doganale con lo Stato italiano.

La bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero la documentazione equipollente, di un paese che ha stipulato un accordo di mutua assistenza amministrativa doganale con lo Stato italiano, non necessitano di legalizzazione/apostille, e pertanto possono essere riconosciuti a tutti gli effetti come documenti di arrivo a destinazione del materiale. L'elenco dei Paesi che hanno stipulato un accordo con lo Stato italiano è disponibile sul sito web dell'Agenzia

¹ <https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/traduzionelegalizzazione-dei-documenti.html>

delle Accise, Dogane e Monopoli: <https://www.adm.gov.it/portale/accordi-di-mutua-assistenza-amministrativa-e-cooperazione-in-materia-doganale-firmati-con-i-paesi-terzi>.

Utilizzo della posta elettronica certificata (pec)

Allo scopo di snellire il procedimento amministrativo, le aziende possono utilizzare lo strumento della pec al fine di inoltrare a questa Autorità nazionale - UAMA copia dei documenti (in formato PDF) previsti dall'art 20 comma 1 lettera b), unitamente ad una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore, circa la conservazione della documentazione originale presente agli atti della società per eventuali successive verifiche, anche attraverso attività ispettive. Si rammenta che l'invio della documentazione succitata all'Autorità nazionale - UAMA è un onere gravante sulla società titolare delle autorizzazioni ex l. 185/90.

Utilizzo delle licenze di esportazione

Al fine di facilitare la definitiva chiusura del procedimento amministrativo, si invitano le società ad inviare a questa Autorità nazionale - UAMA, alla scadenza di ciascuna licenza o al termine del suo utilizzo, un'apposita dichiarazione, quantificando in via riepilogativa il materiale ed il valore della merce esportata.

Il Direttore dell'Autorità Nazionale - UAMA
Min. Plen. Alberto Cutillo

